



*Ministero*  
*delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI  
GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE**

Prot. n° 1276

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, e successive modificazioni, che disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione anche dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO il D.M. 29 ottobre 1997 recante "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego";

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTO in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione e tra questi quello sotto la lettera e), relativo all'accertamento delle violazioni per mezzo di appositi apparecchi di rilevazione direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare

accertamenti in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni;

VISTO il decreto dirigenziale n.3758,in data 6 agosto 2014, con il quale è stata concessa alla soc. Sodi Scientifica SpA, con sede in Via Poliziano, 20 – Calenzano (FI), l'approvazione di un rilevatore delle infrazioni ai limiti massimi di velocità denominato "Autovelox 106";

VISTO il decreto dirigenziale n.5478,in data 18 novembre 2014, con il quale la soc. Sodi Scientifica SpA ha ottenuto l'estensione di approvazione del rilevatore di velocità "Autovelox 106" ad una versione nella quale sono state modificate la scheda di alimentazione ,la scheda elettronica di interfaccia con i dispositivi esterni IFC 106 e il carter della CPU 106;

VISTO il decreto dirigenziale n.2405 ,in data 25 maggio 2015,con il quale è stato autorizzato alla soc. Sodi Scientifica srl,con sede in via Poliziano 20-Calenzano (FI), il subentro nella titolarità delle omologazioni/approvazioni concesse alla soc. SODI Scientifica SpA;

VISTO il decreto dirigenziale n.3299,in data 6 luglio 2015, con i quale la soc. Sodi Scientifica srl ha ottenuto l'estensione di approvazione del rilevatore di velocità "Autovelox 106" ad una versione che utilizza un nuovo sistema di illuminazione a led,denominato "FLASH 106",da utilizzare in maniera alternativa al flash 105-Radio già approvato con il D.D. n.3758 in data 6 agosto 2014;

VISTA la richiesta in data 20 gennaio 2016,successivamente integrata, con la quale la soc. Sodi Scientifica Srl ha chiesto una ulteriore estensione del dispositivo "Autovelox 106" ad una versione con una nuova funzione ,denominata "bidirezionalità", che consente di rilevare le infrazioni ai limiti di velocità su una carreggiata con doppio senso di marcia, fotografando posteriormente i veicoli in entrambe le direzioni;

VISTA la nota n.4121,in data 6 luglio 2016, con la quale questa Direzione ha trasmesso alla presidenza del Consiglio Superiore dei lavori pubblici la richiesta di estensione di approvazione della soc. Sodi Scientifica Srl ,unitamente alla propria relazione istruttoria, per esame e parere;

VISTO il voto n.55/2016, in data 15 dicembre 2016,pervenuto a questo Ufficio in data 23 febbraio 2017, con il quale l'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole alla approvazione del sistema con le seguenti prescrizioni: la società proponente dovrà assicurare che gli spostamenti del dispositivo, a causa delle vibrazioni del traffico e sotto l'azione del vento, siano tali da garantire una misurazione certa; l'installazione del dispositivo (intesa come moduli e sostegni previsti), in relazione alla sede stradale, dovrà essere eseguita conformemente al Codice della strada e relativo Regolamento di attuazione, con specifiche valutazioni sull'idoneità dei sostegni in relazione alle effettive condizioni di impiego, in modo da non costituire pericolo per la circolazione sia dei veicoli che dei pedoni, nonché nel rispetto delle norme di sicurezza sull'installazione di apparecchiature elettriche in zone accessibili al pubblico, anche in relazione agli interventi di manutenzione;

VISTO che la prescrizione riguardante i possibili spostamenti del dispositivo causati dalle vibrazioni del traffico o sotto l'azione del vento era già stata espressa con il voto n. 7/14, reso nell'adunanza del 31 luglio 2014 ,da cui è disceso il decreto n.3758,del 6 agosto 2014, e che la soc. Sodi Scientifica aveva comunicato che il sensore laser dell'Autovelox 106 è dotato di un accelerometro che, nel caso in cui lo strumento subisca oscillazioni o vibrazioni, disabilita le misure sui veicoli;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, con sentenza n.113 del 18 giugno 2015, ha ritenuto che tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità debbano essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura;

## **D E C R E T A**

Art. 1. E' estesa l' approvazione del sistema denominato "Autovelox 106" per il rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, della Soc. SODI Scientifica srl, con sede in Via Poliziano, 20 – Calenzano (FI), alla versione con la nuova funzione denominata "bidirezionalità", che consente di rilevare le infrazioni ai limiti di velocità su una carreggiata con doppio senso di marcia, fotografando posteriormente i veicoli in entrambe direzioni.

Restano invariate le prescrizioni contenute negli articoli 1,2 e 3 del decreto dirigenziale n.3758 del 6 agosto 2014.

Art. 2. L'approvazione del dispositivo "Autovelox 106" ha validità ventennale a partire dal 6 agosto 2014, data di emissione del decreto n. 3758.

Art. 3. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del decreto n. 3758 del 6 agosto 2014, del decreto n.5478 del 18 novembre 2014, , del decreto n.3299 del 6 luglio 2015 e del presente decreto, nonché il nome del richiedente.

Art. 4. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente ai manuali di istruzioni dell'Autovelox 106 e del flash conformi a quelli depositati presso questo Ufficio.

06/03/2017

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dr. Ing. Sergio Dondolini )